

TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

Fondatore: **LELIO BASSO**

Presidente:

FRANCO IPPOLITO (ITALIA)

Vicepresidenti:

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA (BRASILE)

JAVIER GIRALDO MORENO (COLOMBIA)

HELEN JARVIS (AUSTRALIA)

PHILIPPE TEXIER (FRANCIA)

Segretario Generale:

GIANNI TOGNONI (ITALIA)

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 - 00186 ROME

Tel/Fax:0039 066877774

E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.it; filb@iol.it

Web: <http://www.internazionaleleliobasso.it>

Brevi cenni sulla storia e le funzioni del Tribunale Permanente dei Popoli

Il **Tribunale Permanente dei Popoli (TPP)** nasce formalmente a Bologna nel 1979 come diretta prosecuzione dell'esperienza del Tribunale Russell II sulle dittature in America Latina (1974-1976), promosso da Lelio Basso per denunciare i crimini commessi dai regimi militari nella regione. Per volere dei popoli e delle vittime latinoamericane, l'occasionalità del Tribunale Russell fu trasformata in tribuna permanente di denuncia per le collettività che si fossero trovate a sperimentare l'assenza e l'impotenza del diritto internazionale. Il TPP è dunque una iniziativa formulata dal basso e sulla scia di un bisogno, quello di creare uno strumento di ricerca e di analisi indipendente per fornire le condizioni conoscitive, culturali e dottrinali necessarie ad avviare un percorso di liberazione e di giustizia dei popoli. Un dispositivo di visibilità per le vittime, e soprattutto un luogo per incardinare il loro protagonismo. L'operato dei due Tribunali si contraddistingue per il carattere sussidiario a questi riconosciuto dalle collettività che ne fanno richiesta e dagli esperti internazionali che li compongono. Come è stato prima per il Tribunale Russell, l'esistenza del Tribunale Permanente dei Popoli si deve, ancora oggi, all'assenza di una giurisdizione internazionale competente a pronunciarsi sulle accuse e denunce di individui concepiti nella loro dimensione collettiva.

L'operato del TPP si basa sui principi espressi dalla **Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli** proclamata ad Algeri nel 1976 e sui principali strumenti internazionali di protezione dei diritti umani fondamentali. Il contesto storico e geografico della Dichiarazione, meglio nota come Carta di Algeri, collega chiaramente i principi generali della Dichiarazione stessa alle lotte di liberazione nazionale che la Risoluzione 1514 (XV) delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1960 aveva già posto sotto la protezione del diritto internazionale, con la consapevolezza che il diritto dei popoli all'autodeterminazione non poteva dirsi compiuto e non riguardava solamente la fase politica della decolonizzazione.

E' risaputo che i principi e gli strumenti del diritto internazionale esistenti all'epoca della Carta di Algeri rinchiudevano in limiti assai ristretti l'esercizio della libertà di scelta politica, economica e culturale dei popoli. Gli Stati erano i soli soggetti titolari di diritto e gli individui destinatari esclusivi dei diritti fondamentali fino ad allora riconosciuti. La mancanza di soggettività giuridica dei popoli era in realtà una lacuna sia della Risoluzione 1514 (XV), sia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sia dei Patti del 1966. La Carta di Algeri risolve questa lacuna attraverso il riconoscimento del diritto dei popoli all'esistenza (Art.1) e all'autodeterminazione (art. 5), in un'accezione innovativa, non antagonista ma complementare ai diritti precedentemente affermati.

L'ampiezza della nozione di autodeterminazione espressa nella Carta di Algeri deve essere ricondotta al contesto e al principio della « libertà » non circoscrittibile a precise coordinate di tempo e di luogo, e avente in questo caso un soggetto non individuale ma collettivo, il popolo per l'appunto. Nella Carta di Algeri e, di conseguenza, nel Tribunale Permanente dei Popoli, il principio di autodeterminazione serve come sostegno giuridico e indicatore di direzione per le lotte dei popoli la cui sovranità è minata tanto da forze esterne che interne, che il Tribunale ha documentato dal 1979 fino ad oggi.

Come per il principio di autodeterminazione, il concetto di popolo nella Carta di Algeri non è univoco, ma ha piuttosto un significato contestuale o politico che la Dichiarazione non circoscrive in una definizione rigida, preferendo affidarla alla libera interpretazione di coloro che di volta in volta, nel corso degli anni, hanno fatto uso dei suoi principi. I popoli, secondo la Carta, sono soggetti collettivi pertinenti ma emarginati da un diritto concepito

solo per gli Stati, come destinatari di diritti che integrano la dimensione individuale e collettiva in un unico corpus normativo a servizio sia degli individui che dei popoli.

I popoli della storia del TPP appartengono ad una variabilità di gruppi umani con bisogni, aspirazioni e drammi concreti, che assumono il ruolo di essere controllori della sostanzialità e obbligatorietà di un diritto internazionale ancora fragile. L'intuizione originaria del Tribunale Russell II e del TPP risiede nella consapevolezza che il riconoscimento formale dei principi e dei diritti è punto di partenza di un processo di liberazione per il quale le identità collettive che chiamiamo « popoli » sono gli attori principali. Questo processo esige la rivendicazione collettiva *permanente* di una praticabilità e applicabilità di quei principi, riconosciuti nei numerosi strumenti del diritto internazionale.

Dal suo insediamento a oggi, il Tribunale ha realizzato 40 Sessioni su numerosi casi di violazione dei diritti umani. La sua specificità, espressa nello Statuto del TPP, risiede nell'indagine rivolta ai casi di crimini contro la pace e contro l'umanità, ai casi di genocidio, nonché ai crimini - non ancora codificati - riconducibili alle attività economiche e alle politiche che determinano povertà, disuguaglianza, esclusione. Osservando lo sviluppo cronologico delle sue sessioni, appare chiaro che l'operato del Tribunale Permanente dei Popoli si colloca nel quadro dell'evoluzione del diritto internazionale. La Storia raccontata nelle sentenze del TPP disegna una mappa degli ultimi trent'anni di storia dei popoli e coincide con molti dei nodi più rappresentativi e delle sfide per i popoli e per il diritto. Non potendo citare la totalità dei lavori del Tribunale, è sufficiente fare riferimento a tre generazioni di casi cui ricondurre i suoi numerosi lavori.

Dal 1979 al 1984 il Tribunale è stato investito di richieste relative all'autodeterminazione di un determinato popolo. In questa prima generazione si distinguono quattro famiglie di casi:

- quelli di liberazione coloniale (Sahara Occidentale, 1979 ; Eritrea, 1980 ; Timor Est, 1981) ;
- quelli relativi all'autodeterminazione interna (Argentina, 1980 ; Filippine, 1980 ; El Salvador, 1981 ; Zaire, 1982, Guatemala, 1983) ;
- quelli relativi alle minoranze interne (Armenia, 1984 ; Amazzonia brasiliana, 1990 ; Tibet, 1992) ;
- quelli relativi all'autodeterminazione esterna (Afghanistan I e II, 1981,1982 ; Nicaragua, 1984).

Una seconda generazione riguarda le cause della mancata applicazione del diritto internazionale e di una generalizzata impunità di crimini contro l'umanità che minano le funzioni principali del diritto e delle democrazie, quelle di essere garanti della libertà, uguaglianza e del pieno sviluppo dei popoli. Un'analisi approfondita dei fenomeni che costringono gli individui e le comunità all'esclusione, alla povertà, alle disuguaglianze, al punto che il diritto diventa un mero strumento di regolazione degli interessi dell'economia e delle grandi corporazioni, si sviluppa in seno al TPP a partire dalle sessioni su Le politiche del Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale (1988 e 1994), su L'impunità dei crimini contro l'umanità in America Latina (1991) e su La Conquista dell'America Latina e il diritto internazionale (1992). In queste risultò evidente che l'implementazione di politiche economiche neoliberali fu possibile grazie a meccanismi legislativi che ne garantivano totale impunità eludendo ogni forma di riconoscimento di responsabilità. Lo stesso diritto internazionale fu oggetto di giudizio, a fronte della progressiva evidenza delle trasformazioni dei meccanismi di potere e della vulnerabilità dei diritti sostanziali di individui e popoli. La Sessione convocata dal Tribunale ricolloca nel contesto storico della

Conquista la nascita del diritto internazionale, per verificarne radici e alleanze, per riflettere in modo disincantato sulle sue ambiguità e sulle sue connivenze, e per esplorarne la sua recuperabilità e identità

L'attenzione che il TPP ha rivolto alle attività delle imprese multinazionali, al dominio della lex mercatoria e alle conseguenze dei trattati commerciali nella riconfigurazione degli Stati e del ruolo del diritto deve essere considerata un processo permanente di indagine a tutto campo sulla tensione tra diritto ed economia. Numerose sono le Sessioni dedicate al rapporto tra economia, diritto, democrazia e impunità: citiamo qui a scopo esemplificativo le sessioni sul disastro di Bophal (1992, 1994), quelle sulle imprese europee in America Latina (2006-2010), sulle politiche di libero commercio in Messico (2011-2014).

La maggior parte delle sentenze ricordate poggiano in modo pressochè esclusivo sulle fonti del diritto internazionale vigente. Tuttavia, è opportuno ricordare che molte Sentenze del Tribunale sono andate oltre la mera applicazione delle norme esistenti, e non hanno mancato di evidenziare le contraddizioni o le lacune del diritto, per indicare le vie di attuazione e di impegno del diritto positivo dell'avvenire. Grazie alla narrazione dei popoli su fatti e contesti documentati, le sentenze servono infatti non solo ad indentificare attori e cause dei crimini denunciati, ma anche a fornire proposte operative sul ruolo del diritto in un'ottica di superamento della sua impotenza istituzionale, e sul ruolo attivo delle vittime.

Come qualsiasi altro tribunale di opinione, il Tribunale Permanente dei Popoli non ha il potere di far eseguire le proprie decisioni. La natura di queste « giurisdizioni » si colloca ai confini dell'etica e del diritto, come ben intuito da Jean-Paul Sartre nel discorso pronunciato a Stoccolma il 2 maggio 1967 durante i lavori del Tribunale Russell sul Vietnam, per chiarire la legittimità di un tribunale voluto dal basso :

«Ciò che vogliamo in verità, è che la sua legittimazione sia retrospettiva, o se si vuole, a posteriori... Sì, se le masse ratificano il nostro giudizio, allora esso diventerà verità ; e noi, nel momento stesso in cui ci cancelleremo davanti ad esse che si faranno guardiane e sostegno potente di questa verità, sapremo che siamo stati legittimati ».

Pochi oggi si dichiarerebbero in disaccordo con le analisi dei Tribunali Russel I e II e del Tribunale Permanente dei Popoli, anche rispetto alla più recente generazione di casi che ha accolto.

Sul procedimento del Tribunale

Così come definito dallo Statuto nei suoi termini essenziali, il procedimento del Tribunale risponde a regole molto semplici che rimandano alla metodologia sperimentata sin dal Tribunale Russell II. Ogni Sessione deriva da una specifica richiesta di intervento formulata direttamente dalle vittime, sostenute da una rete di attori della società civile, la cui credibilità viene opportunamente scrutinata dal Tribunale sulla base dei fatti e dei casi sottoposti alla sua attenzione. Il criterio principale di accettazione necessita una accurata documentazione che evidenzi l'impossibilità di ricorrere a meccanismi di giustizia formali. Una volta accertati questi elementi, il Tribunale avvia la fase istruttoria di ricerca di documentazione dei casi oggetto dell'analisi del Tribunale, condotta autonomamente dalle vittime e dal Tribunale.

Le Sessioni, articolate in più udienze tematiche a seconda della complessità dei casi da analizzare, sono pubbliche e si svolgono con una forte interazione tra i giudici del Tribunale, gli esperti e le vittime. Il Tribunale definisce in totale autonomia la composizione

della giuria selezionando i giudici sulla base delle loro competenze e del riconoscimento di cui godono a livello internazionale, rispondendo al criterio della interdisciplinarietà. Le parti accusate sono avvisate tempestivamente dal TPP del procedimento a loro carico ed invitate ad essere presenti nel giudizio, dove è riservato uno spazio di difesa.

Una volta emessa la sentenza, il Tribunale invia le sue decisioni alle principali istituzioni internazionali responsabili dei diritti umani, ai governi e a tutte le realtà considerate nel suo giudizio come responsabili dei crimini documentati.

Riferimenti bibliografici :

CASSESE A., JOUVE E. (a cura di) (1978), *Pour un droit des peuples, Essais sur la Déclaration d'Alger*, Berger-Levrault, Paris.

FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO (a cura di) (1983), *Droits de l'homme et droit de peuple*, Arti Grafiche Della Balda, Repubblica di San Marino.

FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO (a cura di) (1999), *Il diritto all'autodeterminazione dei popoli alle soglie del 2000. Genesi, evoluzione, attualità*, Anterem, Roma.

RIGAUX F. (2012) sec. Ed., *I diritti dei popoli e la Carta di Algeri*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

TOGNONI G. (a cura di) (1998), *Tribunale Permanente dei Popoli, le sentenze: 1979-1998*, Casa Editrice Stefanoni, Lecco.

Le Sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli

40. Sessione sulle imprese transnazionali minerarie canadesi (in corso)

39. Sry Lanka e il popolo Tamil II (Brema, 7-10 Dicembre 2013)

38. Libero commercio, violenza, impunità e diritti dei popoli in Messico (Messico, 2011-2014)

37. Sessione sulle imprese transnazionali agrochimiche (Bangalore, 3-6 dicembre 2011)

36. Sry Lanka e il popolo Tamil I (Dublino, 14-16 gennaio 2010)

35. Imprese transnazionali e diritti dei popoli in Colombia (Colombia, 2006-2008)

34. Le Filippine II (L'Aja, 21-25 marzo 2007)

33. L'Unione Europea e le imprese transnazionali in America Latina: politiche, strumenti e attori complici della violazione dei diritti dei popoli (Madrid, 14-17 maggio 2010)

32. Violazione dei diritti umani in Algeria, 1992-2004 (Parigi, 5-8 novembre 2004)

31. Il Diritto internazionale e le nuove guerre (Roma, 14-16 dicembre 2002)

30. Multinazionali globali e "Dis-Torti umani" (Warwick, 22-23 marzo 2000)
29. Elf-Aquitaine (Parigi, 19-21 maggio 1999)
28. Violazione dei diritti fondamentali dei bambino e dell'adolescente in Brasile (San Paolo, 17-19 marzo 1999)
27. I diritti dei lavoratori e dei consumatori nell'industria dell'abbigliamento (Bruxelles, 30 aprile-5 maggio 1998)
26. Chernobyl: ambiente, salute e diritti umani (Vienna, 12-15 aprile 1996)
25. La violazione dei diritti fondamentali dell'infanzia e dei minori (Trento, 27-29 marzo; Macerata, 30 marzo; Napoli 1-4 aprile 1995)
24. Sui crimini contro l'umanità in ex Jugoslavia II (Barcellona, 7-11 dicembre 1995)
23. Sui crimini contro l'umanità in ex Jugoslavia I (Berna, 17-20 febbraio 1995)
22. Diritto d'asilo in Europa (Berlino, 8-12 dicembre 1994)
21. Rischi industriali e diritti umani II (Londra, 28 novembre – 2 dicembre 1994)
20. Rischi industriali e diritti umani I (Bhopal, 19-23 ottobre 1992)
19. Tibet (Strasburgo, 16-20 novembre 1992)
18. La conquista dell'America e il diritto internazionale (Padova-Venezia, 5-8 ottobre 1992)
17. L'Impunità per i crimini contro l'umanità in America Latina (Bogotà, 22-25 aprile 1991)
16. Amazzonia Brasiliana (Parigi, 12-16 ottobre 1990)
15. Porto-Rico (Barcellona, 27-29 gennaio 1989)
14. Le Politiche dei Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale II (Madrid, 1-3 ottobre 1994)
13. Le Politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale I (Berlino, 26-29 settembre 1988)
12. Gli interventi degli Stati Uniti in Nicaragua (Bruxelles, 5-8 ottobre 1984)
11. Genocidio degli Armeni (Parigi, 13-16 aprile 1984)
10. Guatemala (Madrid, 27-31 gennaio 1983)
9. Zaire (Rotterdam, 18-20 settembre 1982)
8. Timor Orientale (Lisbona, 19-21 giugno 1981)

7. Afghanistan II (Parigi, 16-20 dicembre 1982)
6. Afghanistan I (Stoccolma, 1-3 maggio 1981)
5. El Salvador (Messico, 9-12 febbraio 1981)
4. Le Filippine e il popolo Bangsa Moro (Anversa, 30 ottobre-3 novembre 1980)
3. Eritrea (Milano, 24-26 maggio 1980)
2. Argentina (Ginevra, 3-4 maggio 1980)
1. Sahara Occidentale (Bruxelles, 10-11 novembre 1979)